



Città di Aosta
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Giunta Comunale

Ville d'Aoste
Région Autonome Vallée d'Aoste

Junte Communale

AREA A6 - POLIZIA LOCALE

Servizio: Servizio Polizia locale, traffico, messi e protezione civile

Ufficio: Ufficio P.L. - Polizia Sanzioni

DELIBERAZIONE della Giunta comunale

Seduta N. 16

Delibera n. **70** del **08/04/2026**

OGGETTO: AREA A6 - POLIZIA LOCALE - DISPOSIZIONI INERENTI ALLE AGEVOLAZIONI DELLA SOSTA A PAGAMENTO PER LE STRUTTURE RICETTIVE

Nome	Presenza
Rocco Raffaele	Presente
Fadda Valeria	Presente
Cometto Corrado	Presente
Gheller Marco	Presente
Lazzarotto Cecilia	Presente
Sapinet Alina	Presente
Salerno Simonetta	Assente
Tonino Luca	Presente

Presiede la seduta il Sindaco, **Raffaele Rocco**.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale , **Stefano Franco**.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione n.137 del 25.01.2017 e s.m.i., il Consiglio comunale ha approvato il Contratto di Servizio integrativo di settore per la gestione delle aree di sosta a pagamento e di servizi inerenti alla mobilità nella Città di Aosta con APS SpA, avente durata dal 01.01.2018 al 31.12.2027;
- l'art. 3 del citato Contratto di Servizio, recante "Criteri e modalità di attuazione del servizi" prevede, tra l'altro, che la Giunta comunale possa, sentito il gestore, nel rispetto dell'equilibrio dei costi e dei ricavi aziendali e nell'osservanza dei principi stabiliti nel suddetto contratto di servizio, modificare tariffe e orari della sosta a pagamento, istituire o abolire forme di abbonamento, concedere al gestore la gestione di parcheggi in struttura, affidare al gestore la gestione di ulteriori servizi e/o l'elaborazione di studi connessi alla sosta o alla mobilità urbana;
- la deliberazione di Giunta n.126 del 16.11.2017, come modificata dalla deliberazione n.27 del 28.02.2018 e la deliberazione di Giunta n. 51 del 25.03.2021, costituiscono gli atti vigenti in materia;
- si intende attribuire la facoltà di optare per la sosta agevolata su strada o in struttura a favore delle strutture turistico-ricettive ed assimilabili come definite ai sensi della normativa regionale vigente ed ubicate all'interno della ZTL. Di stabilire che per richiedere l'agevolazione l'attività turistico-ricettiva non debba essere in possesso od avere in uso, a qualsiasi titolo, un garage e/o un posto auto entro 500 metri dalla sede dell'attività e che tale agevolazione possa essere concessa ad un solo veicolo per struttura per quanto concerne la sosta a pagamento su strada e a due veicoli per quanto riguarda la sosta in struttura presso il parcheggio Parini;
- la richiamata sosta agevolata consiste:
 - per quanto attiene la sosta a pagamento su strada: in un contrassegno annuale o semestrale, con validità di un anno o semestre effettivo, con decorrenza dalla data di rilascio, ad un costo di Euro 350,00 per l'annuale e di Euro 250,00 per il semestrale, non cumulabile con il contrassegno ZTL di tipo "A", fatta eccezione per i veicoli elettrici, e inefficace nelle zone di sosta a pagamento tariffate a Euro 2,00/ora;
 - in ordine alla sosta in struttura: in un abbonamento annuale presso il parcheggio Parini, senza garanzia del posto, con decorrenza dalla data di rilascio, ad un costo annuale di Euro 250,00;

Visti il parere favorevole di legittimità ed il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciati, ai sensi dell'art. 49 bis della L.R. 54/98 e dell'art. 5 del regolamento di contabilità, dai dirigenti competenti;



Considerato che l'adozione del presente provvedimento è di competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R. 22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi di legge, dando atto che alla votazione hanno partecipato il Sindaco e 6 Assessori

DELIBERA

1. di attribuire la facoltà di optare per la sosta agevolata su strada o in struttura a favore delle strutture turistico-ricettive ed assimilabili come definite ai sensi della normativa regionale vigente ed ubicate all'interno della ZTL;
2. di stabilire che per richiedere l'agevolazione l'attività turistico-ricettiva non debba essere in possesso od avere in uso, a qualsiasi titolo, un garage e/o un posto auto entro 500 metri dalla sede dell'attività e che tale agevolazione possa essere concessa ad un solo veicolo per struttura per quanto concerne la sosta a pagamento su strada e a due veicoli per quanto riguarda la sosta in struttura;
3. di ribadire che la richiamata sosta agevolata consiste, per quanto attiene la sosta a pagamento su strada, in un contrassegno annuale o semestrale, con validità di un anno o semestre effettivo, con decorrenza dalla data di rilascio, ad un costo di Euro 350,00 per l'annuale e di Euro 250,00 per il semestrale e, in ordine alla sosta in struttura, in un abbonamento annuale presso il parcheggio Parini, senza garanzia del posto, con decorrenza dalla data di rilascio, ad un costo annuale di Euro 250,00. Spetterà in ogni caso ad APS SpA stabilire, tempo per tempo ed in funzione dei livelli di occupazione generale del parcheggio, il numero massimo di abbonamenti di questo tipo di attivare;
4. di confermare, per quanto attiene all'agevolazione alla sosta a pagamento su strada, la non cumulabilità con il contrassegno ZTL di tipo "A", fatta eccezione per i veicoli elettrici e l'inefficacia nelle zone di sosta a pagamento tariffate a Euro 2,00/ora;
5. di stabilire che il presente atto entri in vigore dal 13 aprile 2026.



IL SINDACO:

IL SEGRETARIO GENERALE :

Raffaele Rocco

Stefano Franco

(Documento firmato digitalmente)